

Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 165/2025

Oggetto: Richiesta di parere avanzata dal RPCT dell'Università ...omissis... in merito all'ostensione dei dati sui contratti pubblici di cui all'art. 36 d.lgs. n. 36/2023.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 137966 del 25 novembre 2024 - avente ad oggetto le modalità di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici alla luce dell'art. 36 d.lgs. n. 36/2023 - si rappresenta quanto segue.

L'art. 36 d.lgs. n. 36/2023 dispone che "L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso [...]"

La norma prevede, dunque, la diretta messa a disposizione, attraverso la piattaforma digitale di *e-procurement*, dell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, unitamente a tutti i verbali di gara e agli atti, dati e informazioni presupposti dell'aggiudicazione. Ciò consente, da un lato, all'amministrazione di evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso e, dall'altro, ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta operata dalla stazione appaltante in modo da potersi orientare sull'opportunità o meno di attivare la tutela giurisdizionale.

In quest'ottica l'art. 35 d.lgs. cit. prevede che le stazioni appaltanti, al momento della pubblicazione sulla piattaforma dell'offerta aggiudicataria, diano indicazione delle eventuali richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti a tutela di *“segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”* (art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. cit.). La stazione appaltante, dunque, è tenuta a valutare in fase di presentazione dell'offerta la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza evidenziate dal concorrente oltre che l'ostensibilità integrale o parziale della medesima qualora dovesse risultare aggiudicataria.

In merito al bilanciamento tra la trasparenza e la tutela della riservatezza in materia di accesso agli atti di gara, come disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023, giova richiamare il [parere n. 2973 del 26 settembre 2024 reso dal Servizio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#) in riscontro ad un quesito analogo a quello sottoposto all'attenzione dell'Autorità. In tale occasione, infatti, è stato chiarito che *“l'art. 36 del d. lgs. 36/2023 al co. 1 prevede una disciplina speciale per l'accesso dei concorrenti in gara non definitivamente esclusi, consentendo agli stessi la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza, di conoscere l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposte all'aggiudicazione. Il tutto, tramite piattaforme digitali e contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione da parte dell'amministrazione. Ciò posto, pertanto relativamente al quesito viene in considerazione l'art. 36 del d. lgs. 36/2023. Infatti il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata”*. Nei medesimi termini depone il [Comunicato del Presidente del 3 luglio 2024](#) laddove invita ad *“evitare l'inserimento di dati personali tra le informazioni relative alle procedure di affidamento pubblicate mediante le Piattaforme di Approvvigionamento Digitali (PAD), oltre che sui siti istituzionali”*, in conformità a quanto riportato nel *“Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”* del 7 febbraio 2013, secondo cui le Amministrazioni sono tenute a garantire la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalle fasi iniziali di redazione dei documenti soggetti a pubblicazione, in particolare nel caso di dati sensibili.

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la pubblicazione degli atti sulla piattaforma digitale da parte della stazione appaltante, in adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 35 e 36 d.lgs. cit., non debba avvenire in modo indiscriminato, bensì avendo

cura di omettere dati personali e/o sensibili eventualmente contenuti in modo da non rendere identificabili le persone fisiche coinvolte.

Tale ricostruzione, a ben vedere, non frustra le esigenze di speditezza della procedura in quanto la tutela della riservatezza costituisce un limite normativamente previsto sia per l'accesso documentale (art. 24 l. n. 241/1990) che per l'accesso civico generalizzato (art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013).

Preme, tuttavia, evidenziare che l'oscuramento dei dati personali e sensibili viene effettuato "d'ufficio" dalla stazione appaltante, non richiedendo una specifica richiesta da parte dell'offerente ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.lgs. cit. Ne consegue che i partecipanti alla gara potranno preliminarmente rivolgere alla stazione appaltante un'istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal legislatore per il suo accoglimento, tra cui un interesse "*diretto, concreto ed attuale*" alla conoscenza delle informazioni omesse considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ai limiti dettati dalla disciplina in materia di privacy. Solo a seguito di silenzio o diniego, i concorrenti potranno valutare la necessità di proporre ricorso. Resta escluso, invece, il rimedio dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 in quanto la stazione appaltante ha già svolto il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza in occasione della pubblicazione dei dati sulle piattaforme digitali e sul proprio portale *web*.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 gennaio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente